

(N. 2550)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 9 luglio 1952

(V. Stampato N. 520-177) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 28 LUGLIO 1952

Ratifica del decreto legislativo 17 settembre 1946, n. 331, concernente norme riguardanti la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 17 settembre 1946, n. 331, è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

17 SETTEMBRE 1946, N. 331.

Norme riguardanti la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori.

Art. 1.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Ente di previdenza per gli avvocati ed i procuratori si compone:

a) di cinque avvocati eletti nel proprio seno dal Consiglio nazionale forense, il quale designa fra essi il presidente ed il vice-presidente del Consiglio d'amministrazione;

b) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di grazia e giustizia, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, nominati dai Ministri interessati.

La elezione dei componenti di cui alla lettera a) deve essere effettuata non oltre la terza seduta dopo l'insediamento del Consiglio nazionale forense.

Art. 2.

Per la validità delle adunanze del Consiglio d'amministrazione occorre la presenza di al-

meno cinque componenti, compreso il presidente o il vice-presidente.

Art. 3.

Le funzioni spettanti al Comitato dell'Ente sono esercitate dal presidente o dal vice-presidente.

Art. 4.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro e col Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, ed è composto:

a) di tre avvocati, iscritti nell'albo di Roma, designati dal Consiglio nazionale forense nel termine stabilito dall'articolo 1;

b) di un rappresentante per ciascuno dei Ministeri interessati.

Del Collegio fanno parte anche due revisori supplenti, uno designato dal Consiglio nazionale forense e l'altro dal Ministero del tesoro.

Art. 5.

Le disposizioni della legge 11 dicembre 1939, n. 1938 e del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, che disciplinano le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Ente continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.